

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOTTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1432-B)	283
PRESIDENTE	283, 284
GIGLIA, <i>Relatore</i>	284
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (1740)	284
PRESIDENTE	284, 285, 287, 288, 289, 290, 291
FIORET	285, 287, 289, 290
LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	288, 290, 291
ORSINI GIANFRANCO	284, 286, 287, 288, 291
ROCELLI	285
TANI, <i>Relatore</i>	285, 286, 287, 288, 289, 290
TODROS	288

La seduta comincia alle 10,55.

SOBRERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1432-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 5 ottobre 1977 e modificato dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1977.

L'onorevole Giglia ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GIGLIA, Relatore. Il testo del disegno di legge, così come ci è pervenuto dal Senato, presenta alcuni cambiamenti che, in verità, derivano più da un eccessivo desiderio di perfezionismo che non da motivi sostanziali. Ci troviamo comunque nella necessità di prendere in esame il provvedimento con la massima urgenza perché sappiamo bene — ed il Presidente lo ha già esplicitamente sottolineato — che esso ha avuto un *iter* molto più lungo del previsto e che è molto atteso nel paese in quanto, essendo finalizzato a mettere in moto finanziamenti già predisposti, è in grado di indurre effetti positivi sul livello di occupazione della manodopera del settore.

Le modifiche apportate dal Senato non sono di particolare rilievo, tranne quelle concernenti la sostituzione di alcuni articoli della legge 8 agosto 1977, n. 584, relativi alle condizioni di esclusione dai concorsi per appalti ed ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo dei costruttori. Oltre a questo, ve ne sono altre che illustrerò in sede di esame dei singoli articoli; mi preme ora informare i colleghi che siamo però di fronte ad una ulteriore difficoltà derivante dal parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, che è vincolante per le Commissioni di merito. Con l'ultimo comma dell'articolo 5, la nostra Commissione ha sostanzialmente innovato la disciplina attuale, stabilendo che le ordinanze emesse dal TAR siano immediatamente appellabili al Consiglio di Stato; la competente Commissione del Senato ha confermato la normativa vigente, aggiungendo la dizione per le « materie oggetto della presente legge »: questa specificazione è apparsa limitativa alla I Commissione affari costituzionali rispetto alla legge in vigore, e di conseguenza nel parere ne propone la soppressione.

Ho conferito poc'anzi con il collega Vernola, al quale ho fatto rilevare che, in sostanza, questo comma non innova nulla, ma in pratica rappresenta una ripetizione della norma in vigore, e l'ho pregato di venire in questa sede per consentirci di superare questa difficoltà e quindi di approvare sollecitamente il disegno di legge in quanto il Senato, chiudendo i propri lavori martedì prossimo, non potrebbe eventualmente riesaminare un nostro nuovo messaggio.

Ricordo inoltre che la V Commissione bilancio e la IV Commissione giustizia hanno rinviato alla settimana prossima la formulazione dei rispettivi pareri. Tuttavia, per l'insorgere di questa nuova circostanza, mi permetto di insistere perché si rappresenti alla I Commissione affari costituzionali l'opportunità di rivedere il giudizio espresso nella seduta di ieri relativamente all'articolo 5, affinché si possa procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione, per le ragioni esposte dal relatore, è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BOTTA

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (1740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont ».

Ricordo che nella seduta del 13 dicembre era stata svolta la relazione ed era stata aperta la discussione sulle linee generali.

ORSINI GIANFRANCO. Non ho potuto assistere alla seduta di martedì scorso, ma ho letto il resoconto sommario pubblicato sul *Bollettino delle Commissioni*, dal quale risulta che l'onorevole Tani « sottolinea la necessità di una più puntuale specificazione, nell'articolato in esame, degli obiettivi che si intendono perseguire ».

Sotto questo profilo mi dichiaro d'accordo con lui ed aggiungo, come è stato detto anche dall'onorevole Migliorini, che gli emendamenti presentati tendono al raggiungimento dell'obiettivo di qualificare in modo più preciso le spese previste. Credo, pertanto, che tali emendamenti accolgano le preoccupazioni del relatore, per cui mi auguro una loro approvazione ed una sol-

lecita conclusione dell'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero far presente che l'onorevole Giglia — attualmente impegnato fuori di quest'aula nella sua veste di relatore del provvedimento che abbiamo poco fa esaminato — aveva la volta scorsa esplicitamente chiesto il rinvio della discussione per poter intervenire sul merito di questo disegno di legge. Non so quindi se sia il caso di rinviare il seguito della discussione sulle linee generali o se si debba invece continuare, tenuto anche conto del fatto che sugli emendamenti che sono stati presentati non abbiamo ancora il parere della V Commissione bilancio.

TANI, Relatore. Penso che dovremmo procedere nella illustrazione degli emendamenti, al fine di farli conoscere alla Commissione e di farli approvare in linea di principio prima di inviarli per il parere alla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma volevo far presente la richiesta dell'onorevole Giglia, che attualmente è assente quanto mai giustificato.

ROCELLI. Posso affermare che le perplessità dell'onorevole Giglia sono state praticamente superate nei successivi incontri informali che egli ha avuto insieme con i colleghi. Credo pertanto che si possa procedere all'esame degli articoli ed alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei leggere il testo originario del parere della V Commissione bilancio sul disegno di legge in discussione, che ha espresso parere favorevole: « a condizione che l'indicazione della copertura sia estesa agli oneri relativi al 1978, all'uopo suggerendo alla Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 3: all'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

FIORET. Desidero illustrare brevemente il significato degli emendamenti che abbia-

mo intenzione di presentare. Innanzi tutto va detto che essi non alterano l'impegno di spesa previsto dal disegno di legge governativo ma hanno lo scopo di precisare come devono essere distribuite le somme stanziare, anche perché noi siamo convinti che questo sia l'ultimo provvedimento emanato in relazione alla catastrofe del Vajont e che emendamenti chiarificatori degli impegni di spesa non potrebbero che sollecitare il compimento delle opere.

Il disegno di legge ha il difetto di indicare una cifra globale senza distinguere tra ricostruzione di edifici privati e di opere pubbliche, ed invece questo aspetto deve essere chiarito. L'emendamento all'articolo 1 prevede la divisione dello stanziamento in 4.200 milioni di contributo per la ricostruzione privata e 13.800 milioni per il finanziamento delle opere pubbliche. A sua volta questa somma, poiché il territorio del Vajont interessa sia il Friuli-Venezia Giulia sia il Veneto, viene ulteriormente distinta in 4.000 milioni da assegnare al provveditorato opere pubbliche di Trieste e 9.800 destinati alla regione Veneto ed al provveditorato opere pubbliche di Venezia.

L'articolo 1-bis rivede i contributi secondo quanto stabilito dalle leggi sul Vajont. Per quanto riguarda la ricostruzione delle case per il Vajont, a differenza di quanto previsto per il Belice e per il Friuli, non vi è un impegno totale da parte dello Stato ma solamente uno stanziamento di contributi che, ovviamente, devono essere rapportati all'aumento dei costi.

L'articolo 1-ter si richiama all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, con il quale si prevedeva uno stanziamento di 5 miliardi per la costruzione di una strada poi realizzata nell'ambito della legge per la ricostruzione del Vajont. Noi proponiamo che tale cifra, ridotta ad 1 miliardo, venga stanziata per un'opera importantissima di collegamento tra il versante bellunese e quello non bellunese del Vajont, cioè la costruzione di un ponte sul torrente Settimana.

L'articolo 2-bis prevede che ai corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione pubblica e privata della zona devastata del Vajont si applichi l'aliquota del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto. Si tratta di una riduzione di aliquota dovuta al fatto che, anche in questo caso, si dà

solo un contributo per la ricostruzione della casa ed il resto viene fatto attraverso mutui che devono essere contratti direttamente dagli interessati.

Infine abbiamo l'articolo 2-ter, che non sarebbe altro che la trasposizione di quanto stabilito dall'articolo 20 della legge n. 837 del 1973. Tale articolo stabilisce che le disposizioni agevolate di cui all'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalità delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente, in pratica a qualsiasi documentazione diretta alla ricostruzione delle case. La espressione « in quanto applicabili » vuol dire che non può essere applicato tutto ciò che sia in contrasto con le leggi fiscali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TANI, Relatore. Ho già espresso un giudizio di ordine generale sul provvedimento nel corso della relazione. Per quanto riguarda gli emendamenti annunciati, dal momento che essi tendono ad articolare la legge in modo da consentire in primo luogo il completamento della ricostruzione delle case, credo che possano essere accolti.

Da parte mia proporrei un subemendamento all'emendamento all'articolo 1 tendente a precisare che nella ricostruzione delle opere pubbliche venga data priorità a quelle igienico-sanitarie, all'edilizia scolastica, ai collegamenti viari al servizio degli abitanti. Questo per evitare che si dia impulso alla realizzazione di opere non di primaria importanza.

Non mi pare che abbia avuto risposta l'invito rivolto al Governo affinché tenga conto di analoghe situazioni. Non posso non insistere perché si rimuovano quanto prima situazioni di squilibrio ed oggettivamente inique nei confronti di analoghi casi in cui si pone il problema del completamento delle case.

Non mi resta che esprimere l'auspicio che, pur apportando le modifiche necessarie, venga approvato il più rapidamente possibile questo disegno di legge in modo che le popolazioni del Vajont vedano finalmente concludersi questa opera di ricostruzione che si trascina ormai da quattordici anni.

ORSINI GIANFRANCO. Sono obbligatoriamente sottoposti all'esame della V Commissione bilancio gli emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzione di entrata; ora, l'emendamento proposto dal collega Fioret non è altro che l'interpretazione autentica di una normativa (che potrebbe servire a sciogliere ogni dubbio sulla questione) e non dà luogo ad una diminuzione di entrata (anche se concordo col Presidente sul fatto che un emendamento di tale natura meriti di essere esaminato dalla V Commissione), perché le entrate che esso prevede ancora non si sono verificate, sono ipotetiche. Credo che si potrebbe anche rinunciare a questi emendamenti, per favorire una sollecita approvazione del provvedimento. Non mi pare, comunque, che vi siano altre questioni da sottoporre all'attenzione della I Commissione affari costituzionali o della V Commissione bilancio.

TANI, Relatore. La procedura di esame di questi emendamenti a mio avviso è anomala, e riterrei opportuno che la nostra Commissione li facesse propri in quanto vi sono alcune variazioni da apportare.

Innanzitutto, debbo manifestare alcune perplessità sull'articolo 2-bis. Ricordo infatti, che, in altra occasione, non abbiamo introdotto elementi di riduzione del pagamento dell'IVA sui materiali da costruzione; per analogia, potremmo proporre che chi progetta queste opere sia esentato dal pagamento dell'IRPEF in quanto lavora a favore di popolazioni colpite da catastrofi naturali. Cioè, bisogna dare un contributo adeguato all'esecuzione di tali progetti, ma il pagamento delle imposte deve essere collegato con la corresponsione di altri tributi che sono obbligatori. Non sono quindi favorevole all'introduzione di questo articolo 2-bis: per tale ragione chiedo che, se gli emendamenti saranno inviati alle Commissioni competenti per il parere, lo siano come proposta della nostra Commissione.

In ordine all'articolo 1 (nel quale propongo di inserire al punto b), dopo le parole: « legge 31 maggio 1964, n. 357 », le seguenti: « con priorità per quelle igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamento viario a servizio degli abitanti »), esprimo parere favorevole. Concordo poi, nella sostanza, anche con il testo dell'articolo 1-bis, che ha l'effetto di articolare meglio il disegno di legge. Vorrei però introdurre un elemento di perplessità laddove

si consente di integrare il contributo previsto da questa norma anche relativamente alle case già edificate dopo il 1° gennaio 1976; il provvedimento, tenendo conto del processo inflazionistico, mira a concedere contributi ai privati la cui opera di ricostruzione sia in corso. Ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo aggiuntivo, coloro che abbiano comunque ultimato i lavori anteriormente al 1° gennaio 1976, indipendentemente dall'emissione del decreto, saranno esclusi dai benefici previsti. Cioè, il contributo può essere concesso a favore delle opere concluse entro il 1976 e nel corso del 1977; si apre perciò a questo punto un problema molto delicato: noi diamo un contributo integrativo per consentire l'inizio dei lavori ed il completamento delle opere in corso di realizzazione. Ma per quanto riguarda le costruzioni ultimate? Bisognerebbe prevedere questa possibilità a favore di tutte le realizzazioni, e pertanto proporrei di stabilire che tali benefici siano concessi a partire dal 31 dicembre 1976 in poi, e non dal 1° gennaio dello stesso anno.

ORSINI GIANFRANCO. Sono d'accordo.

TANI, *Relatore*. Mi pare, quindi, che questo elemento di perplessità debba essere valutato dalla Commissione, anche in rapporto ad analoghi provvedimenti, di recente emanazione, relativi ad altri settori.

FIORET. Poiché questi emendamenti sono stati unitariamente concordati dalle forze politiche e condivisi anche dai sindaci dei comuni interessati, ed allo scopo di non ritardare l'*iter* del disegno di legge, ritiro l'emendamento all'articolo 2-*bis*, sul quale il relatore ha espresso parere negativo.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare al collega Fioret che gli articoli aggiuntivi 1-*bis* e 1-*ter* mi lasciano perplesso, anche in considerazione del fatto che la legge n. 589 non è più applicabile.

Vi è comunque un allargamento della base, perché nel momento stesso in cui si elevano i contributi, è chiaro che la quantità delle realizzazioni diminuisce.

TANI, *Relatore*. No, il costo di questo provvedimento è stato calcolato dal Ministero sulla base del numero delle richieste che erano state avanzate. Su di esse sono stati applicati i nuovi parametri e si è

ottenuta la cifra in questione di 4.400 milioni. Questa cifra non era stata suddivisa fra le opere pubbliche e l'edilizia privata, mentre questo emendamento opportunamente suddivide la parte che va al primo settore e quella che va al secondo. Non c'è comunque la preoccupazione di introdurre un meccanismo che allarghi la spesa.

PRESIDENTE. Al di là delle osservazioni del relatore, mi pare che mentre prima nel testo originario era prevista una cifra globale ottenuta sui calcoli fatti dal ministero, con l'emendamento proposto si finisce con il fissare nuovi limiti per la ricostruzione. Sotto questo profilo, mi pare pertanto che vi debba essere un parere della V Commissione bilancio.

ORSINI GIANFRANCO. Io torno ad insistere sul fatto che il mio articolo aggiuntivo 1-*bis* non comporta maggiori spese e che pertanto non è necessario inviarlo alla V Commissione. Le preoccupazioni espresse dal nostro presidente non hanno ragione di esistere perché, come ha già spiegato il relatore, la spesa è stata già calcolata sulla base prevista del raddoppio dei contributi, considerato il numero delle case. Non vi è pertanto alcun aumento nella spesa, che non può essere superiore allo stanziamento previsto di 18 miliardi.

PRESIDENTE. Sotto questo profilo sono d'accordo, però quando si elevano i contributi per la ricostruzione, è chiaro che con la elevazione dei coefficienti, si modifica anche la base.

ORSINI GIANFRANCO. Ma si tratta di calcoli fatti dal Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Mi pare che questa Commissione non possa approvare tutti gli emendamenti proposti, senza prendersi una eccessiva autonomia. È necessario infatti richiedere il parere della V Commissione bilancio, perché vi è comunque un aumento dei parametri di base che oggi può essere sufficiente e domani insufficiente. È questo un campo che trascende le competenze della nostra Commissione.

ORSINI GIANFRANCO. Se sappiamo che c'è un numero X di case, anziché moltiplicarlo per otto, lo moltiplichiamo per

sedici, ma la somma da spendere non cambia: non vi è alcun aumento. Le posso assicurare che il calcolo fatto dal Ministero dei lavori pubblici è stato proprio questo: è stato considerato il numero delle case da ricostruire e da ricompletare sulla base dei nuovi contributi.

PRESIDENTE. Capisco, però mi sembra ugualmente scorretto approvare degli emendamenti di questo tipo senza chiedere il parere alla V Commissione bilancio.

ORSINI GIANFRANCO. Secondo il Regolamento della Camera devono essere inviati alla V Commissione bilancio solo gli emendamenti che comportano una diminuzione delle entrate o un aumento delle spese. Qui non c'è una maggiore spesa.

TODROS. Ma è la Commissione bilancio che lo deve valutare.

PRESIDENTE. L'articolo 94 del Regolamento è chiaro ed io non mi sento, pur comprendendo le esigenze dei colleghi interessati, di approvare definitivamente tutti questi emendamenti senza avere il parere della V Commissione bilancio.

LAFORGIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.000 milioni.

Detta somma di lire 18.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

Gli onorevoli Fioret, Migliorini, Fusaro, Orsini Gianfranco e Castiglione hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

Lo stanziamento verrà così ripartito:

a) lire 4.200 milioni per contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sulla ricostruzione privata;

b) lire 13.800 milioni per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

La somma di cui alla lettera b) del comma precedente verrà assegnata:

per 4.000 milioni al provveditorato opere pubbliche di Trieste;

per 9.800 milioni alla regione Veneto e al Provveditorato opere pubbliche di Venezia.

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento degli onorevoli Fioret ed altri:

Dopo le parole: legge 31 maggio 1964, n. 357, *aggiungere le altre:* con priorità per quelle igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari a servizio degli abitati.

TANI, Relatore. Tale subemendamento si giustifica con la considerazione che, essendo state inserite nell'elenco di opere da realizzare con i 13.800 milioni previsti dalla lettera b) tutta una serie di opere nuove quali la costruzione di impianti sportivi o lo spostamento di colture, tra qualche anno le popolazioni del Vajont potrebbero chiederci altri finanziamenti dal momento che verrebbe tralasciata proprio la realizzazione delle opere di primaria importanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Tani ha presentato un secondo subemendamento allo emendamento Fioret:

Aggiungere dopo le parole: 4.000 milioni, *le parole:* alla regione Friuli-Venezia Giulia e.

TANI, Relatore. Il subemendamento si giustifica considerando che alla regione Friuli-Venezia Giulia spetta ora una parte di competenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento all'emendamento Fioret.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo subemendamento all'emendamento Fioret.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fioret all'articolo 1, con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, in seguito alle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.000 milioni.

Lo stanziamento verrà così ripartito:

a) lire 4.200 milioni per contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sulla ricostruzione privata;

b) lire 13.800 milioni per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

La somma di cui alla lettera b) del comma precedente verrà assegnata:

per 4.000 milioni alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato alle opere pubbliche di Trieste;

per 9.800 milioni alla Regione Veneto e al Provveditorato alle acque pubbliche di Venezia.

Detta somma di lire 18.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

(È approvato).

Gli onorevoli Fioret, Migliorini, Fusaro e Orsini Gianfranco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 è ulteriormente elevato di lire 8.000.000 per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 10.000.000 per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6.000.000 per le ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1977, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1977.

Coloro che hanno comunque ultimati i lavori anteriormente al 1° gennaio 1976, indipendentemente dalla emissione del decreto, saranno esclusi dai benefici del presente articolo.

TANI, *Relatore*. Io facevo osservare questa differenza di date: il 1° gennaio 1977 è preso come base per dare il contributo a chi dà inizio ed a chi ha in corso opere di ricostruzione, mentre sarà escluso dai benefici colui che abbia terminato i lavori in data anteriore al 1° gennaio 1976. Probabilmente tale differenza è determinata dalla preoccupazione che la somma stanziata, a causa della costante lievitazione dei costi, possa rivelarsi insufficiente.

PRESIDENTE. C'è anche da dire che la parola « ultimazione » potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni, dal momento che alcuni considerano ultimata un'opera solo dopo che abbia avuto luogo il collaudo, altri anche prima. È chiaro che in questo modo potrebbe variare il numero degli aventi diritto.

TANI, *Relatore*. Di conseguenza io credo che sarebbe meglio abolire l'ultimo comma dell'articolo 1-bis in modo da non creare equivoci.

FIORET. Siamo d'accordo nell'accettare questa osservazione e ritiriamo l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 1-bis.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo articolo aggiuntivo può comportare un aumento di spesa, lo pongo in votazione in linea di massima, nel testo modificato dai presentatori.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Gli onorevoli Fioret, Migliorini, Fusaro e Orsini Gianfranco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-ter

Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente « Settimana » (dal chilometro 2 al chilometro 2+200 lungo la strada provinciale « di Claut »), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi 8° e 11° dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 1.000 milioni.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di lire 50 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1978, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

TANI, *Relatore*. Poiché i cinque miliardi a suo tempo stanziati per la costruzione della strada della Valcellina non sono stati utilizzati, dal momento che quell'opera è stata realizzata nell'ambito dell'applicazione della legge per la ricostruzione del Vajont, io sono favorevole a che un miliardo di tale somma venga impiegato per la costruzione di un'opera altrettanto importante per quella regione: la costruzione di un ponte destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso.

Devo soltanto far osservare, sulla base di quanto segnalato dal Ministero, che la

legge n. 589 del 1949 non è più operante. Dunque io proporrei di non fare alcun riferimento a tale legge e di stabilire semplicemente che questo contributo di un miliardo alla provincia di Pordenone è un contributo straordinario da iscrivere in bilancio.

PRESIDENTE. Questo contributo di un miliardo rientra nell'ambito del previsto stanziamento di 18 mila milioni?

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, non rientra in questa previsione di spesa.

TANI, *Relatore*. La possibilità di concedere questo contributo deve essere sottoposta all'esame della V Commissione bilancio; penso però che non dovrebbero sorgere difficoltà in merito, perché le precedenti leggi recanti provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont prevedevano stanziamenti per cinque miliardi, che in grandissima parte non sono stati spesi. Dovremmo però elargire questi benefici come contributi straordinari alla regione Friuli-Venezia Giulia, o direttamente alla provincia di Pordenone per realizzare il ponte in oggetto.

PRESIDENTE. In sostanza, si tratterebbe di dare una diversa finalizzazione all'articolo 3 della legge n. 837: diamo quindi al relatore l'incarico di predisporre il testo dell'emendamento che sarà poi inviato alla V Commissione bilancio. Poiché l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1-ter può comportare un aumento di spesa, lo pongo in votazione in linea di massima, nel testo suggerito dal relatore.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 8 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è aumentato di lire 1.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1978.

(È approvato).

FIORET. Ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo 2-bis.

PRESIDENTE. Sta bene.

Gli onorevoli Fioret, Orsini Gianfranco, Migliorini, Fusaro e Castiglione hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-ter.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modificazioni, sono estese in quanto applicabili alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalità delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.

ORSINI GIANFRANCO. Dobbiamo assicurare alle intendenze di finanza che queste esenzioni dalla legge in vigore dal 1964 vengano mantenute fino al completamento dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo articolo aggiuntivo può comportare un aumento di spesa, lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio suggerisce di modificarlo, adottando la seguente formulazione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001

degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 milioni e di lire 9.400 milioni ».

Propongo pertanto di modificare in tal senso l'articolo.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 che, dopo la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 milioni e di lire 9.400 milioni.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PEGGIO

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sugli emendamenti che saranno inviati alla V Commissione bilancio, esprimerò il parere del Governo nella seduta in cui sarà ripresa la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se dunque non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti che sono stati presentati nella seduta odierna.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
